



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E  
POLITICHE GIOVANILI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-183**

L'anno 2021 il giorno 30 del mese di Novembre il sottoscritto Gandino Guido in qualita' di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni E Politiche Giovanili, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento all'Impresa TEXTIL GOR SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di biancheria a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, per un importo di Euro 17.392,74, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z71341C044.

Adottata il 30/11/2021  
Esecutiva dal 03/12/2021

30/11/2021	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E  
POLITICHE GIOVANILI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-183**

OGGETTO Affidamento all'Impresa TEXTIL GOR SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di biancheria a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, per un importo di Euro 17.392,74, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z71341C044.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

PREMESSO che:

- la Civica Amministrazione gestisce direttamente N. 42 tra nidi d'infanzia e servizi integrativi per bambini 0/3 anni, per i quali eroga la fornitura di biancheria indispensabile per lo svolgi-

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

mento del servizio educativo offerto ai bambini di questa fascia d'età, secondo le linee di indirizzo regionale 1016 del 07/12/2017;

- l'uso e il lavaggio della biancheria sono quotidiani ed è necessario pertanto assicurare un adeguato rinnovo periodico della dotazione presente in ogni struttura che ne fa utilizzo.

#### PRESO ATTO

che con atto datoriale prot. 21/01/2021.0025079.I, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili, Dott. Guido Gandino;

#### VERIFICATO

che la tipologia della fornitura in oggetto:

- non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A." e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);

#### VERIFICATO,

inoltre, che, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della Legge 11 settembre 2020 n.120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni) emanato al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

#### RILEVATO che l'impresa TEXTIL GOR SRL:

- è presente sul MePA di CONSIP S.P.A. quale offerente della tipologia di bene di interesse;
- ha già eseguito in precedenza fornitura di **biancheria a ridotto impatto ambientale** destinata alle strutture civiche dell'infanzia del Comune di Genova;
- non è il fornitore uscente e, pertanto, risulta rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti cui all'art 36 c 1 D.lgs. 50/2016;
- ha maturato, a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con il Comune di Genova, un elevato grado di soddisfazione in termini sia di esecuzione a regola d'arte che di qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, il che giustifica il ricorso ad un nuovo affidamento;

#### RILEVATA altresì

l'urgenza di reperire una fornitura dei suddetti articoli in considerazione sia della delicatezza e sensibilità dell'utenza cui sono destinati sia della situazione di emergenza sanitaria che rende necessario provvedere alla detersione e/o sostituzione con ancora maggior frequenza, con conseguente necessità di avere a disposizione un maggior numero di cambi;

#### RITENUTO

pertanto, in funzione della motivazione di cui sopra, nonché dell'importo di spesa massimo preventivato di Euro 17.838,65, di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, della fornitura di biancheria per le civiche strutture per l'infanzia, previo espletamento di una Trattativa diretta sul portale MePA di CONSIP S.P.A. rivolta ad un unico operatore economico abilitato al MePA individuato, **nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e 36 del Codice dei Contratti**, nell'impresa TEXTIL GOR SRL;

#### DATO ATTO

- attraverso la trattativa diretta n. 1904853, pubblicata sul MePA di CONSIP in data 18/11/2021, l'Impresa TEXTIL GOR SRL è stata invitata a presentare una proposta d'offerta per la fornitura di a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, da eseguirsi alle condizioni e secondo le modalità stabilite nel documento "Condizioni Particolari della Trattativa Diretta", pubblicato sul MePA a corredo della trattativa ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante dello stesso;
- nel periodo dal 21 al 23 novembre 2021 non è stato possibile accedere al sistema MePA e utilizzare le funzionalità relative alle aree negoziali, quindi in data 24/11/2021 è stata pubblicata analoga trattativa diretta con n. 1926907,
- l'Impresa TEXTIL GOR SRL, entro il termine previsto del 30/11/2021 ore 18:00, sempre attraverso la piattaforma MePA, ha presentato una proposta conforme agli articoli richiesti ed alla modalità di esecuzione indicati nelle suddette Condizioni, offrendo per l'esecuzione della fornitura (lotto unico) il prezzo complessivo di Euro 17.392,74, esclusa I.V.A.;

#### CONSIDERATO

pertanto, di procedere, ai sensi dell'art. art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto a TEXTIL GOR SRL della fornitura di biancheria a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 17.392,74, oltre I.V.A. 22%;

#### RITENUTO

in relazione alla fornitura di cui trattasi, consistente nella mera consegna, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché l'esecuzione della fornitura secondo le modalità previste all'art. 5 delle Condizioni Particolari della Trattativa, non comporta alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie; pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero;

#### RITENUTO

in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice dei Contratti di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di

cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;

#### DATO ATTO

ai fini di cui sopra, che l’Affidatario in allegato alla proposta d’offerta, ha presentato una dichiarazione firmata digitalmente in cui ha indicato lo sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione, pari allo 0,50, già calcolato e compreso nell’importo offerto per l’esecuzione della fornitura;

#### CONSIDERATO

che sono in corso le verifiche attestanti il possesso da parte dell’Impresa dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ma che, comunque, la procedura di affidamento viene effettuata nell’ambito del MePA di CONSIP, per cui la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, avviene ai sensi dell’art. 36 commi 6-bis e 6-ter del Codice stesso;

#### ATTESO

qualora nelle more dell’esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per una fornitura conforme a quella richiesta, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all’Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’affidamento ed alla contestuale assegnazione della fornitura all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

#### RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell’art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio del caso non viene effettuato nell’ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3 della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

#### DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- è soggetta al regime di cui all’art. 21 del D.P.R. 633/1972;
- ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad acquisti promiscui e, pertanto, la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;

#### ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

#### APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010;

#### DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

## DETERMINA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di assegnare in via definitiva, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa TEXTIL GOR SRL codice fiscale e partita I.V.A. 01084540010, sede legale in Torino (TO) Corso Re Umberto 7 CAP 10121, **cod. benf. 18086**, la fornitura di biancheria a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, per l'importo complessivo di Euro 17.392,74, I.V.A. 22% esclusa – CIG Z71341C044;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Affidatario si è obbligato ad eseguire la fornitura in oggetto secondo le modalità ed alle condizioni stabilite nel documento “Condizioni particolari della Trattativa Diretta” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 3) di dare atto che l'esecuzione della fornitura, consistente nella mera consegna, non comporta alcun rischio di interferenze presso la sede interessata e, pertanto, essendo gli oneri della sicurezza pari a zero, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, non ricorre l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 4) di dare atto, altresì, che la fornitura in oggetto non risulta compresa nelle convenzioni attive stipulate da “CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di dare atto, inoltre, che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 6) di impegnare, ai fini della copertura della spesa di cui al precedente punto 1, a favore dell'Impresa TEXTIL GOR SRL, (**cod. benf. 18086**) l'importo complessivo di Euro 21.219,14 di cui imponibile Euro 17.392,74, più I.V.A. 22% pari ad Euro 3.826,40 sul Bilancio 2021 come di seguito indicato:
  - ✓ euro **14.640,00** al capitolo 16021, centro di costo 1100 “Scuole dell'infanzia - Acquisizione di beni diversi”, P.d.C. 1.3.1.2.7 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, (**Imp. 2021/15073**);
  - ✓ euro **6.579,14** al capitolo 16050, centro di costo 1100 “Scuole dell'infanzia - Acquisizione di beni diversi finanziati da avanzo vincolato”, P.d.C. 1.3.1.2.7 “Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari”, **cod. risorsa 1702 (Imp. 2021/15074)**;
- 7) di dare atto che l'impegno di cui al precedente punto 6) viene assunto ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 8) di dare atto, inoltre, che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 9) di provvedere, a fronte della fornitura eseguita regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di cui al precedente punto 6) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 10) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è da riferirsi ad acquisti promiscui e che conseguentemente la distinzione tra acquisti commerciali ed istituzionali sarà effettuata in sede di liquidazione della spesa;
- 11) di dare atto che gli atti definitivi afferenti l'assegnazione di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi;
- 15) di provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 29 del D.lgs. 50/2016.

Il Direttore  
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-146.0.0.-183  
AD OGGETTO

Affidamento all'Impresa TEXTIL GOR SRL, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una Trattativa Diretta, della fornitura di biancheria a minor impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia, per un importo di Euro 17.392,74, I.V.A. 22% esclusa. – CIG Z71341C044.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,  
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Giuseppe Materese

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



# COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E  
POLITICHE GIOVANILI

## CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

**per l'affidamento della fornitura di biancheria a minor  
impatto ambientale per le civiche strutture dell'infanzia.**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche giovanili, Dott. Guido Gandino.

La scrivente Direzione ritiene di procedere all'affidamento diretto della fornitura in oggetto, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il settore merceologico di interesse.

La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

### **Art. 1 - Procedura e norme regolatrici**

L'affidamento della fornitura avverrà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), previo espletamento della trattativa diretta di cui in premessa.

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione della fornitura sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti;
- Capitolato Tecnico – Allegato 3 al Capitolato d'oneri "Prodotti" per l'abilitazione dei fornitori di "Arredi" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA).

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Inoltre, nel presente documento sono state recepite le disposizioni della Convenzione per la Stazione Unica Appaltante sottoscritta il 22/10/2018 tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova ed il Comune di Genova.

## Art. 2 - Oggetto

Fornitura e consegna di biancheria (CPV 39143110-0) ad uso dei servizi all’infanzia a gestione diretta (nidi e scuole d’infanzia) come dettagliati nel seguito.

La presente fornitura dovrà avvenire nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 30 giugno 2021 (GU n.167 del 14-7-2021)

N. Ord.	Articolo	Quantità	
		in cifre	in lettere
1	Asciugamano ospite spugna cotone, colori pastello - cm. 60x33	1339	milletrecentotrentanove
2	Bavaglino spugna con elastici - cm.26x33	2661	duemilaseicentosessantuno
3	Bavaglino cotone lattanti gommato, colori pastello con lacci- cm. 23x18	360	trecentosessanta
4	Completo lenzuolo cotone lattanti colorato, sotto con angoli cm.105x65x12 sopra 165x115, federa cm 45X55	20	venti
5	Copriletto cotone 120x80 circa	100	cento
6	Federa cotone bianca colori pastello cm 45X55	443	Quattrocentoquarantatre
7	Lenzuolo sopra cotone bianco cm. 165x115	30	Trenta
8	Lenzuolo sotto cotone-bianco con angoli cm 105x65	30	Trenta
9	Lenzuolo – sacco di cotone colore bianco/pastello per brandina impilabile. Base cm.140x70 con elastici larghi e robusti agli angoli (devono essere trasversali agli angoli) per aggancio e bloccaggio sacco a brandina. La capienza del sacco deve essere larga a sufficienza per essere confortevole per il bambino. La faccia superiore del sacco deve ripiegarsi a lenzuolo tanto da permettere al bambino di infilarsi comodamente.	760	Settecentosessanta
10	Manopola spugna cotone colore pastello -cm.26x16	2300	Duemilatrecento
11	Traversa cotone spugna e PVC - cm.70x100	79	Settantanove

### SPECIFICHE TECNICHE DI BASE

Oltre ai requisiti indicati per ciascun articolo nel “Dettaglio Tecnico Economico”, i prodotti dovranno essere in possesso delle specifiche tecniche di base stabilite nel seguito:

- a) gli articoli per i quali è stato indicato “cotone” dovranno essere costituiti in cotone 100% risultante dal marchio identificativo della fibra e/o dall’etichetta;

- b) per tutti gli articoli tessili dovrà essere garantito il lavaggio alla temperatura di 60° per i capi colorati e di 90° per i capi bianchi;
- c) le tipologie merceologiche nel seguito elencate, dovranno possedere le specifiche tecniche indicate per ciascuna di esse:
- manopole e bavaglino cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 450 gr. a m<sup>2</sup>;
  - asciugamani cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 400 gr. a m<sup>2</sup>;
- d) Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)

**Verifica: tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica Ecolabel (UE) o di un'altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKOTEX® o equivalenti sono considerati conformi. È ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.**

Gli imballaggi devono essere in mono materiale, riciclabili e/o riciclati. I prodotti non devono essere imballati singolarmente.

**Verifica: descrivere l'imballaggio, indicando il tipo specifico di materiale (aggiungendo le relative sigle, se trattasi di plastica).**

**La conformità al criterio sarà verificata anche in sede di esecuzione.**

### **Art. 3 - Modalità di risposta alla trattativa diretta**

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l'Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo, al netto dell'I.V.A., offerto per l'esecuzione della fornitura;
- 2) dettaglio economico della fornitura, firmato digitalmente. In tale documento dovranno essere riportati
  - a. denominazione commerciale/codice dell'articolo;
  - b. descrizione, per ciascun prodotto offerto, delle relative specifiche tecniche;
  - c. prezzo unitario, IVA esclusa;
  - d. prezzo complessivo della fornitura, comprensivo delle spese per la consegna;
- 3) schede tecniche illustrative dei prodotti offerti. Tali schede dovranno:
  - a. essere redatte in lingua italiana o, se prodotte in altra lingua, corredate della relativa traduzione in italiano;
  - b. contenere tutte le informazioni necessarie ai fini di un'immediata verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per ciascun articolo, nonché delle specifiche tecniche generali di base;
  - c. recare il numero d'ordine e la denominazione dell'articolo al quale afferiscono le specifiche tecniche dichiarate;
- 4) certificazioni richieste per ogni prodotto;
- 5) dichiarazione, firmata digitalmente dal rappresentante legale, in cui viene indicato l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione. Tale importo deve intendersi già calcolato e compreso nel prezzo offerto.

Con la presentazione dell'offerta, l'Impresa si obbliga:

- ad eseguire la fornitura, individuata all'art. 2, attenendosi alle disposizioni normative, circolari e istruzioni tecniche vigenti in materia al momento del conferimento dell'ordine;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

#### **Art. 4 - Assegnazione**

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta procederà all'affidamento della fornitura, fermo restando la conformità di tutti i prodotti alle specifiche tecniche richieste e la regolare presentazione delle schede tecniche illustrative di ciascun prodotto.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell'espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l'offerta presentata.

L'assegnazione della fornitura diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e con l'adozione del relativo provvedimento di affidamento.

#### **Art. 5 – Modalità di esecuzione**

L'ordinativo della fornitura sarà impartito, esclusivamente per iscritto, dalla Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche giovanili.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata nel termine di 30 (trenta) giorni naturali, calcolati a decorrere dalla data di ricezione dell'ordine, presso circa 42 (quarantadue) strutture educative, comprese nell'ambito territoriale del Comune di Genova, all'interno dei locali, anche se dislocati su piani diversi, che saranno indicati dai responsabili della ricezione della fornitura stessa. Contestualmente all'invio dell'ordinativo sarà trasmesso l'elenco delle sedi destinatarie con i relativi indirizzi e recapiti telefonici.

L'ora e la data di consegna della fornitura dovranno essere concordate con le rispettive sedi destinatarie della fornitura stessa, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi, al fine di organizzare l'espletamento delle operazioni di cui sopra, in fasce orarie tali da scongiurare qualsiasi rischio di interferenza con l'ordinaria attività.

La responsabilità di eventuali danni dovuti al trasporto è a carico dell'Impresa affidataria che, qualora si rendesse necessario, a propria cura e spesa, dovrà provvedere all'imballo, eseguito a regola d'arte, onde evitare qualsiasi danno alla merce.

Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali delle sedi destinatarie eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.

L'Impresa affidataria è tenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico e consegna.

I danni derivanti dal non corretto espletamento della fornitura o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa assegnataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

#### **Art. 6 – Garanzia**

L'Impresa assegnataria è tenuta a garantire, ai sensi dell'art.1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Genova si riserva di denunciare i vizi occulti entro venti giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell'effettivo ricevimento della merce da parte dell'ufficio ordinante del Comune stesso.

In caso di contestazione scritta della stazione appaltante, l'Impresa assegnataria potrà presentare, entro dieci giorni naturali consecutivi decorrenti dal ricevimento della contestazione medesima, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell'ambito dell'istruttoria curata dalla stazione appaltante stessa. Qualora, al termine dell'istruttoria, dovesse continuare a permanere l'evidenza dei vizi del materiale consegnato, l'Impresa dovrà

provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.

### **Art. 7 - D.U.V.R.I**

In relazione all'esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i. e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il Comune di Genova ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), poiché le particolari modalità di esecuzione della fornitura, non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

### **Art. 8 - Valore della fornitura**

Il valore massimo complessivo preventivato per l'esecuzione della fornitura è definito in **Euro 17.838,65** (diciassettemilaottocentotrentotto/65) esclusa I.V.A.

### **Art. 9 - Importo, durata e forma del contratto**

L'importo complessivo contrattuale sarà il prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione della fornitura (lotto unico) come previsto al precedente art. 5. Tale importo è da intendersi comprensivo di qualunque spesa che l'Impresa assegnataria dovesse sostenere ai fini dell'esecuzione della fornitura.

Fermo restando la tempistica di esecuzione della fornitura di cui al precedente art. 5, il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla scrittura privata in forma elettronica è a carico dell'Impresa affidataria; a tale scopo l'Impresa dovrà far pervenire alla Stazione appaltante apposita dichiarazione sulla modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 10 - Garanzia definitiva**

La Stazione Appaltante, in funzione del carattere di urgenza della fornitura richiesta, ritiene di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 103 – comma 11 del Codice di "... non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a). Tale esonero è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione". Pertanto, l'Impresa dovrà allegare alla proposta di offerta, di cui al precedente art. 3, una dichiarazione firmata digitalmente in cui indica l'importo dello sconto offerto specificatamente per la mancata corresponsione della cauzione.

## **Art. 11 – Obblighi dell’Impresa assegnataria**

L’Impresa assegnataria, in ottemperanza a quanto stabilito all’art. 30 – comma 3 del Codice, è tenuta ad eseguire la fornitura nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all’Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all’Impresa affidataria di:

- effettuare la fornitura in assoluta conformità all’offerta presentata in sede di Trattativa e nell’incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell’esecuzione della fornitura, segnalate tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’anzidetta segnalazione: ritirare con propri mezzi o tramite corriere, presso le sedi interessate, il materiale difettoso o, comunque, difforme a quello oggetto dell’offerta e provvedere alla sostituzione dello stesso, nonché adottare gli interventi necessari in caso di messa in opera non eseguita a regola d’arte;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- provvedere tempestivamente, qualora il Comune di Genova segnalasse criticità nell’esecuzione della fornitura (es. consegne eseguite difformemente a quanto richiesto, ecc.), all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempi di consegna previsti all’art. 5 delle presenti Condizioni;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna, montaggio, installazione e messa in opera;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, all’Amministrazione od a terzi, eventuali danni conseguenti all’espletamento della fornitura, alla consegna e messa in opera;
- dare tempestiva comunicazione alla Prefettura, all’autorità giudiziaria ed alla stazione appaltante dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’Impresa stessa.

## **Art. 12 – Pagamenti**

L’Impresa assegnataria, a fronte dell’ordine ricevuto e della fornitura regolarmente eseguita, dovrà trasmettere la relativa fattura intestata all’Ufficio indicato sull’ordine medesimo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il numero dell’ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

La fattura dovrà, altresì, riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l’indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l’annotazione obbligatoria “scissione dei pagamenti” mediante indicazione all’interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera “S”, integrandola eventualmente con il riferimento all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo “Norma Rif”. La mancata o non corretta compilazione del campo “Esigibilità” come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

La mancata restituzione della fattura irregolare può comportare sanzioni nei confronti di entrambi i soggetti (cliente e fornitore).

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione della fornitura nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura fino a quando l'Impresa assegnataria avrà sanato tali irregolarità. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa assegnataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento delle fatture qualora l'Impresa assegnataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

### **Art. 13 - Informativa per il trattamento dei dati personali**

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

### **Art. 14 - Controversie - Foro competente**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'assegnazione definitiva oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Art. 15 - Rinvio ad altre norme**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento (verifiche, penali, risoluzione del contratto, divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti, ecc.) si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

### **Art. 16 – Altre informazioni**

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, l'Impresa concorrente dovrà avvalersi della posta elettronica all'indirizzo e-mail [gareserveducativi@comune.genova.it](mailto:gareserveducativi@comune.genova.it).